

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 DEL 27/07/2015

OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI – IUC) – ANNO 2015**

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
CERVI PAOLO	Presidente	P
LASAGNI MARISA	Consigliere	P
RUOZI ANGELO	Consigliere	P
LASAGNI LIONELLO	Consigliere	A
ZANONI MIRCO	Consigliere	P
MORA ANGELA	Consigliere	A
LEPRE MIRKO	Consigliere	P
SACCANI CINZIA	Consigliere	A

Presenti: 5	Assenti: 3
-------------	------------

Sono altresì presenti gli Assessori esterni CATELLANI GIANLUCA.

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Fava Dott.sa Germana.

Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Lasagni M. - Lepre

C.C. N. 28 DEL 27.07.2015

Presenti n. 5 Consiglieri

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra l'argomento;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale num. 56 del 27/06/2015, con cui si proponevano al Consiglio Comunale le aliquote e le norme Regolamentari TASI/IUC per l'anno 2015;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato Tasi;

CONSIDERATO CHE la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:

- all'art. 1 comma 669 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- all'art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (art. 1 comma 679 legge 190/2014);

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

VISTO l'art. 1 comma 679 legge 190/2014 che stabilisce : per l'anno 2015 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti massimi del 10,6 per mille per l'IMU e del 2,5 per mille per la TASI, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili». Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille (art. 1, comma 678 legge 147/2013);

- che il gettito tasi è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 57,49 % del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema di bilancio 2015 :

SERVIZI	IMPORTI
Anagrafe e stato civile	58.550,00
Polizia municipale	54.592,00
Beni demaniali e Patrimoniali	129.131,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	151.128,00
Trasporti e diritto alla mobilità	250.144,00

DATO ATTO che:

a) il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando la TASI solamente:

§ alle abitazioni principali (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e alle relative pertinenze;

§ alle abitazioni assimilate possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

§ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

§ alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

§ all'unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia;

§ ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L.201/2011;

§ ai fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;

tutte fattispecie non soggette ad IMU, in modo da garantire la partecipazione di tutti i contribuenti al finanziamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'Addizionale comunale all'IRPEF;

b) utilizzando l'aliquota TASI del 3,3 per mille sulle abitazioni principali (quindi con applicazione all'aliquota massima del 2,5 per mille della maggiorazione dello 0,8 per mille) vengono introdotte delle detrazioni differenziate per fasce di importi di rendita catastale (intesa come somma della rendita dell'abitazione più quella delle relative pertinenze) che rispondono alla prescrizione normativa di generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili;

c) utilizzando l'aliquota del 3,3 per mille sulle abitazioni principali è anche possibile continuare ad agevolare i nuclei familiari con figli fino a 25 anni di età (in modo analogo a quanto previsto dalla normativa IMU per gli anni di imposta 2012 e 2013), riconoscendo una detrazione di importo pari ad € 20,00 o € 30,00 a seconda che il numero dei figli, dimoranti e residenti nell'abitazione principale, sia inferiore o pari a tre oppure da quattro in su;

d) la combinazione delle detrazioni di cui ai punti b) e c) è ispirata a conseguire le finalità di agevolare sia coloro che posseggono e risiedono in immobili di valore catastale "modesto" sia le famiglie con figli – in particolare quelle numerose – che si trovano così confermata, seppure in un importo più basso, un'agevolazione che lo Stato avrebbe loro riservato per i soli anni 2012 e 2013;

Ritenuto adottare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi - IUC) per l'anno 2015:

0,33 per cento

-

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2,

A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

0,33 per cento

-

-

ANZIANI E DISABILI

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

0,33 per cento

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE

PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

0,33 per cento

FORZE DI POLIZIA

Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

0,33 per cento

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.

-

-

Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate:

Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:

	Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + pertinenze entro:	Detrazione applicabile euro
	<200	Totale
	>200 <250	110
	>250-<300	100
	>300-<350	80
	>350-<400	70
	>400-<450	50
	>450-<500	40
	>500	0
	Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita.	
0, per cento	ALIQUOTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.	
0, per cento	ALIQUOTE AGEVOLATE - FABBRICATI ABITATIVI • Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze • Alloggi a canone concertato • Alloggi in comodato a parenti entro il primo grado • Alloggi a disposizione • Alloggi a canone libero	
0,1 per cento	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)	
<u>0,25 per cento</u>	FABBRICATI COSTRUITI DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.	
- <u>0 per cento</u> - -	AREE EDIFICABILI ALTRI IMMOBILI: A/10 Uffici e studi privati C/1 Negozi e botteghe C/2 Magazzini e locali di deposito C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi D/2 Alberghi e pensioni D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.	
<u>0 per cento</u>	<ul style="list-style-type: none"> • C/3 Laboratori per arti e mestieri • Immobili di categoria B • D/1 Opifici • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività Industriale 	

Ritenuto di confermare una agevolazione in relazione al numero dei figli di età inferiore ai 26 anni purchè dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con la specifica che la detrazione spetta per **immobile** indipendentemente dalla rendita dello stesso e dalla quota di proprietà, nel modo seguente:

famiglie con oltre 3 figli	Per figlio	Euro 30,00
famiglie fino a 3 figli	Per figlio	Euro 20,00

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Art. 1 - La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

Art. 3 - Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore cui compete la detrazione nella stessa misura. Spetta interamente all'utilizzatore la detrazione per i figli entro i 25 anni di età e risultanti nel nucleo familiare

Art. 4 -Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

Art. 5 -Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 6 Casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

- in caso di contitolarità del possesso l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l'applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera in ragione delle quote di possesso.
- nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applica il criterio già illustrato nel precedente art. 3 delle Disposizioni regolamentari.

Art. 7 - Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno;

Art. 8 - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);

Art. 9 -Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;

Art 10 - Il tributo Tasi e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

PRESO ATTO che la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio preventivo è stata prorogata al 30 Luglio 2015 con Decreto Min. del 13 maggio 2015;

VISTO il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Con la seguente votazione:

- voti favorevoli n. 4
- voti contrari n. 1 (Lepre)
- - astenuti n. zero

espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare le aliquote e le norme regolamentari come sopra precisato ai fini dell'applicazione della Tasi- IUC per l'anno 2015;
2. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
3. di dichiarare, con voti favorevoli n. 4, voti contrari n. 1 (Lepre), astenuti n. zero, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Paolo Cervi

Il Vice Segretario Comunale

Fava Dott.sa Germana



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 27/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI – IUC) – ANNO 2015

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 08/08/2015

Responsabile

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 27/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI – IUC) – ANNO 2015

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 08/08/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 28 del 27/07/2015 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 19/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA /

ArubaPEC S.p.A.

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 27/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA /

ArubaPEC S.p.A.

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 19/08/2015 al 03/09/2015 è divenuta ESECUTIVA il 27/07/2015 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 19/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / ArubaPEC

S.p.A.